

**TRIBUNALE DI RIMINI**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Nel procedimento R.G. n. 4/2022 avente ad oggetto "Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento"**

**Giudice Delegato Dott.ssa Silvia Rossi**

1

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1 L. N. 3/2012 con le modifiche apportate dalla L. n. 176/2020**

**(PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI)**

- nell'interesse del Sig. **Cancedda Luigi** (Cod. Fisc.: CNC LGU 76L25 F979J), nato a Nuoro (Nu) in data 25/07/1976 e residente in Rimini (Rn) in viale Modena n. 26, di professione impiegato;
- **Gestore della crisi: Dott.ssa Monica Amati**, iscritta al Registro dei Gestori della Crisi presso il Ministero della Giustizia, quale professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – "O.C.C. ROMAGNA";

**\*\* \*\* \***

Il Sig. **Cancedda Luigi** (Cod. Fisc.: CNC LGU 76L25 F979J), nato a Nuoro in data 25/07/1976 e residente in Rimini (Rn) in viale Modena n. 26, rappresentato e difeso - giusta procura allegata con atto separato sottoscritto digitalmente- dall'**Avv. Alessandro Pecci** (Cod. Fisc.: PCC LSN 79S26 H294B) del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini (Cap 47924 – Rn), alla Via E. Rodriguez Senior n. 13 int. 11;



il quale indica i seguenti recapiti per le comunicazioni di cancelleria: P.E.C.: [alessandro.pecci@ordineavvocatirimini.it](mailto:alessandro.pecci@ordineavvocatirimini.it) - Telefax n.: 0541.795927;

P R E M E S S O   C H E

- 1) Il Sig. Cancedda Luigi (di seguito anche il “Debitore”), assistito dal Dott. Marco Maria Albani e con l’ausilio della Dott.ssa Monica Amati quale Gestore della Crisi, in data 24/05/2022 ha depositato un *“RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 con le modifiche apportate dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020 (PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI)”* (quivi riprodotto sub **doc. 25** unitamente a tutti i relativi documenti allegati).
- 2) Nel suddetto Ricorso il Sig. Cancedda deduceva e documentava di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) della L. n. 3/2012, e dava atto di voler sottoporre ai creditori una proposta di “accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento” ex art. 7, comma 1 L. 3/2012 (*Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti*), avendo all’uopo presentato apposita domanda per la nomina di un professionista presso l’Organismo di Composizione della Crisi “O.C.C. Romagna”, a seguito della quale è stato designato quale professionista Gestore della Crisi la Dott.ssa Monica Amati.
- 3) Il ricorrente allegava e documentava la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla presente procedura, come previsti dall’art. 7 comma 2 L. 3/2012, atteso che egli:
- ✓ non è soggetto alle procedure concorsuali previste dall’art. 1 del R.D. 16/03/1942 n. 267, trattandosi di persona fisica che trae le proprie uniche fonti di reddito dall’attività di lavoro dipendente;
  - ✓ non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L.3/2012;

2



- ✓ non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ✓ ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, come si evince dal Ricorso e relativi allegati;
- ✓ non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, tantomeno per due volte;
- ✓ non ha mai commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

4) Seguiva nel Ricorso l'indicazione delle cause del sovraindebitamento in cui, suo malgrado, si venuto a trovare il Sig. Cancedda, anticipando in merito che tale situazione di sovraindebitamento deriva, non da debiti contratti personalmente dal Sig. Cancedda, bensì unicamente dalle garanzie che lo stesso –quale socio della società Full Management S.r.l. al 5,09 % del capitale– aveva prestato al sistema bancario a favore della suddetta società -della quale era peraltro lavoratore dipendente da data anteriore (2007)– ed a seguito della grave crisi finanziaria in cui la Full Management S.r.l. si è trovata nell'anno 2013 con conseguente fallimento della stessa in data 06/02/2015 (in merito vedasi meglio *infra*).

5) Dopodichè l'istante nel Ricorso introduttivo:

- ✓ stilava l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi, dovuti;
- ✓ specificava le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con prospetto delle spese, dando conto della sussistenza del requisito del "sovraindebitamento" ex art. 6 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012;
- ✓ esponeva il resoconto della solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni;
- ✓ dava atto dell'insussistenza di atti del Debitore impugnati da parte dei creditori;
- ✓ in ragione della situazione di sovraindebitamento rilevata e dei dati patrimoniali e reddituali emersi, formulava la proposta di accordo del Debitore con i creditori di cui all'art. 8 L. 3/2012.



Tale proposta di accordo –si anticipa sin d’ora rinviando nel prosieguo per l’estesa trattazione- prevede **l’offerta al ceto creditorio della somma complessiva di € 64.600,00 –di cui € 39.600,00 verrebbero corrisposti in n. 36 versamenti mensili pari ad € 1.100,00 ciascuno tramite trattenuta dallo stipendio ad opera del datore di lavoro, ed ulteriori € 25.000,00 provenienti dal terzo finanziatore Sig.ra Sale Maria Lavinia, madre del Sig. Cancedda da versarsi in una unica soluzione immediatamente alla omologazione dell’Accordo.**

Il complessivo importo di € 64.600,00 verrà destinato per provvedere: **(i) al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, costituiti dalle spese dell’OCC e del Gestore della procedura in prededuzione, quantificati in € 5.200,00; (ii) al pagamento integrale dei crediti privilegiati verso l’erario, precisati dalla Agenzia Entrate per carichi pendenti e dalla Agenzia Entrate riscossione per i ruoli emessi, pari a € 17.260,00; (iii) al pagamento in percentuale dei crediti chirografari esistenti -ammontanti complessivamente ad € 814.246,00- nella percentuale del 5,18%;**

- ✓ veniva infine redatto il programma di liquidazione, ove si prevedeva di eseguire un primo pagamento entro il 2022 e successivi tre pagamenti con cadenza annuale, l’ultimo dei quali nel 2025 decorsi n. 36 mesi dall’omologazione dell’Accordo.

6) Con provvedimento emesso in data 22/06/2022 e comunicato in pari data, il Giudice Delegato, Dott.ssa Silvia Rossi, disponeva quanto segue:

*“letta l’istanza presentata da CANCEDDA LUIGI con la quale lo stesso chiede di accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento; rilevato come la predetta istanza non sia presentata tramite legale; ritenuta, tutta, obbligatoria la difesa tecnica ai sensi dell’art. 82 c.p.c. (come, peraltro, richiesto per la presente procedura anche dall’art. 76 del Codice*



della Crisi di prossima entrata in vigore); **invita l'istante a regolarizzare la domanda mediante presentazione di ricorso tramite il patrocinio di un legale**".

\*\* \*\* \*

Premesso quanto precede, con il presente atto il sottoscritto legale si costituisce quale procuratore e domiciliatario del Sig. Luigi Cancedda, giusta procura allegata con atto separato sottoscritto digitalmente, nel procedimento iscritto al R.G. n. 4/2022 dell'intestato Tribunale-Registro Procedure Concorsuali, al fine di regolarizzare la domanda già proposta dal proprio assistito come richiesto dall'Ill.mo G.D., presentando apposito Ricorso per l'ammissione del Sig. Luigi Cancedda alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 comma 1 L. n. 3/2012.

5

All'uopo si richiamano integralmente tutte le allegazioni, deduzioni, domande, istanze e produzioni formulate dal Sig. Cancedda Luigi con il Ricorso introduttivo datato 17/05/2022 e depositato il 24/05/2022, che vengono di seguito riproposte ai fini dell'ammissione del Debitore alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con i conseguenti provvedimenti di legge, e rinviando, per quanto non espressamente indicato in questa sede, ai contenuti della Relazione Particolareggiata predisposta dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Monica Amati, già prodotta in atti e quivi riallegata sub **doc. 2**.

\*\* \*\* \*

### SOMMARIO

1. PREMESSA E SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA.
2. INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
3. INDICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI
4. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE
5. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE - ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA



6. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI
7. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI 5 ANNI E DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI
8. PROPOSTA DI ACCORDO DEL DEBITORE CON I CREDITORI
9. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

## **1. PREMESSA E SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA**

Il Sig. CANCEDDA LUIGI (Cod. Fisc.: CNC LGU 76L25 F979J), nato a Nuoro (NU) in data 25/07/1976, residente in Rimini Viale Modena n. 26 -come sopra assistito, rappresentato, difeso e domiciliato- intende sottoporre ai creditori una proposta di Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012 (Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti) e, a tal fine, ha depositato dinanzi l'Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. Romagna" apposita domanda per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi ex art. 15 comma 9 L. n. 3/2012, in esito alla quale è stato designato quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Monica Amati (doc. 1).

Come rilevato dal Gestore della Crisi nominato, sussistono in capo al Sig. Cancedda Luigi tutti i presupposti previsti sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012 per accedere alla procedura di Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nello specifico, il Debitore è soggetto non fallibile in quanto privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assogettamento alle vigenti procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16/03/1942 n. 267, trattandosi di persone fisica che svolge unicamente l'attività di lavoro dipendente dalla quale trae in via esclusiva la propria unica fonte di reddito, come si evince dalla documentazione fiscale esibita al Gestore



della Crisi e dalle buste paga<sup>1</sup> (doc.ti 9, 9 bis-10).

Ricorrono altresì nel caso di specie tutti gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7 comma 2 L. 3/2012, in quanto il debitore:

- (i) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. n. 3/2012;
- (ii) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
- (iii) ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, come si evince dal presente Ricorso e dai relativi allegati;
- (iv) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, tantomeno per due volte;
- (v) non ha mai commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, come verrà ribadito nel corpo del presente Ricorso.

7

## 2. INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Come anticipato, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi, il sovraindebitamento del Sig. Cancedda Luigi non deriva da esposizioni debitorie proprie, bensì trae origine unicamente dalla sua partecipazione sociale nella soc. Full Management S.r.l., di cui egli deteneva il 5,09 % delle quote, e nello specifico, dalle fidejussioni e/o garanzie prestate dal Sig. Cancedda a favore del sistema bancario, in qualità di socio di tale società, a copertura delle linee di credito richieste per

---

<sup>1</sup> In tal senso si corregge quanto indicato alla pag. 3 del Ricorso introduttivo ove erroneamente, per un refuso materiale, si scriveva che il Sig. Cancedda Luigi *“(...) risulta iscritto alla sezione piccolo imprenditore della CCIAA di Rimini quale procacciatore d'affari”*, atteso che egli svolge unicamente l'attività lavoro dipendente, come meglio verrà indicato nel prosieguo del presente Ricorso.



l'ordinaria operatività della stessa.

La Full Management S.r.l. si occupava dell'esecuzione di opere di impiantistica e manutenzione, idraulica e elettrica, per grossi clienti nell'ambito del pubblico e del privato che per lo più provenivano da un ente appaltatore, Il Consorzio Artigiani Romagnolo (CAR).

8

Le opere venivano assunte in appalto dal CAR –essendo questi l'unico soggetto in possesso delle specifiche autorizzazioni necessarie per operare- il quale successivamente li subappaltava alla soc. Full Management S.r.l..

L'attività si è svolta regolarmente e con interessanti profitti fino al 2012, anno in cui si sono palesate le prime difficoltà, derivanti non dal calo del lavoro, bensì dalla difficoltà ad incassare lavori già terminati, soprattutto da parte del Consorzio, il quale a cagione di sue problematiche interne ha trattenuto indebitamente importanti somme e, in taluni casi, ha trattenuto quote superiori agli accordi presi.

Nonostante tale situazione la Full Management S.r.l. -grazie alla presenza di importanti appalti e al credito che essa vantava presso il sistema del credito- è riuscita ad operare fino al terzo trimestre del 2013 pur con sempre maggiori difficoltà; tuttavia, nell'ottobre del 2013, il mancato incasso di due terzi delle fatture emesse, per un importo di circa 2 milioni di euro, ha avuto effetti devastanti sulle finanze della società, provocando l'impossibilità di onorare stipendi e contributi con conseguente perdita del Documento di regolarità contributiva (DURC), condizione essenziale per accedere alle gare di appalto e ottenere il pagamento dei lavori già svolti.

A fronte di tale situazione, alla fine del 2013 si rese necessario provvedere alla messa in liquidazione della società, in modo tale da consentire la riacquisizione della regolarità contributiva onde incassare i crediti vantati nei confronti di clienti, per lo più istituzionali, atteso che il Consorzio si era rifiutato di effettuare anche solo il versamento sostitutivo dei contributi.

Successivamente, la soc. Full Management S.r.l. è fallita a seguito di sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 06/02/2015, con procedura tuttora pendente.





In ragione di quanto sopra, consegue che la situazione di sovra indebitamento che attualmente interessa il Sig. Cancedda Luigi è dovuta, in via esclusiva, **a fattori esterni rispetto al medesimo e non riconducibili in alcun modo al suo operato**, essendo stata cagionata unicamente dalle garanzie da quest'ultimo rilasciate in qualità di socio a favore degli Istituti di credito nei confronti della ridetta soc. Full Management S.r.l. e dalla situazione di crisi finanziaria, con successivo fallimento, in cui quest'ultima si è venuta a trovare.

Si deve inoltre sottolineare che la grave situazione finanziaria che si è verificata in capo al Sig. Cancedda Luigi ha compromesso, per un certo periodo, il rapporto con la compagna convivente del medesimo, Sig.ra Pinna Maria Laura -nata in Nuoro il 20/04/1979- dal quale nel mese di febbraio 2016 è scaturito un accordo giudiziario (doc. 6) avente ad oggetto le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore Chiara nata nel 2013; in tale accordo veniva pattuito l'affidamento congiunto della minore con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo in carico al padre di corrispondere alla Sig.ra Pinna titolo di mantenimento della minore la somma mensile di € 900,00, ponendo le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del Sig. Cancedda. In seguito la coppia si è ricongiunta e dalla unione è nata un'altra figlia. La famiglia è tuttora composta di quattro persone e risiede stabilmente in Rimini Via Modena n. 26.

Il provvedimento del Tribunale non è stato revocato e sullo stipendio del Sig. Cancedda risulta una trattenuta mensile di € 900,00 a favore della Sig.ra Pinna Maria Laura per il mantenimento della prima figlia.

La presente Proposta prevede l'impegno economico da parte del Debitore sulla base delle proprie possibilità derivanti dallo stipendio, quale sua unica fonte di reddito, e include l'intervento di un terzo finanziatore che si è impegnato ad apportare una ulteriore somma necessaria ad implementare le risorse del Debitore sovraindebitato, in modo tale da consentire la maggiore soddisfazione possibile dei creditori.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Ill.mo Tribunale adito tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di



sovra-indebitamento in essere.

### 3. INDICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI

#### ALLEGATI

Per la formulazione della presente proposta si è fatto riferimento alla documentazione messa a disposizione del Debitore proponente al Gestore della Crisi ed a quella ulteriormente acquisita dal Gestore della Crisi tramite accesso agli Uffici pubblici, ai sistemi di informazioni finanziarie e creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche di cui all'art. 15 comma 10 della L. n. 3/2012, utile e necessaria ai fini di una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del Debitore.

10

### 4. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

La situazione debitoria che emerge da quanto esposto al paragrafo 2 ed a seguito anche della circolarizzazione eseguita dal Gestore della Crisi e resa nota al medesimo, è la seguente:

| <i>Creditore</i>                             | <i>Tipologia debito</i> | <i>Debito privilegiato</i> | <i>Debito chirografo</i> |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <i>Yoda SPV srl</i>                          | <i>Fideiussione</i>     |                            | <i>304.188</i>           |
| <i>IFIS NPL S. spa-<br/>Flaminia SPV srl</i> | <i>Fideiussione</i>     |                            | <i>97.479</i>            |
| <i>Purple SPV srl</i>                        | <i>Fideiussione</i>     |                            | <i>286.946</i>           |
| <i>Yoda SPV srl</i>                          | <i>Fideiussione</i>     |                            |                          |
| <i>MARTE SPV srl</i>                         | <i>Fideiussione</i>     |                            | <i>125.296</i>           |
| <i>Debiti Erariali</i>                       |                         | <i>17.260</i>              |                          |
| <i>Debiti Erariali</i>                       |                         |                            | <i>337</i>               |
| <i>Totale</i>                                |                         | <i>17.260</i>              | <i>814.246</i>           |

Tabella 1. Elenco creditori con Importi



Per l'indicazione e descrizione analitica di ogni singola posta debitoria, si rinvia all'apposita tabella n. 1 – “*prospetto creditori*” inserita alle pagg. 18-21 della Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi.

Per quanto concerne i debiti erariali, trattasi di imposta ed iscrizioni a ruolo in relazione ad Irpef inerente le annualità 2016-2017-2018 per complessivi € 17.260,00 oltre a relativi diritti di notifica, nonché per tributo quota associativa Ordine degli Ingegneri di Nuoro per € 120,00 e relativi diritti di notifica, come si evince in dettaglio dagli estratti di ruolo e dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Rimini (**doc.ti 22-23**) e riportato nella Relazione del Gestore.

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal Debitore pro quota e/o solidalmente con il sistema bancario è dunque pari a € 813.909 e trova collocazione chirografaria; si aggiungono debiti erariali per complessivi € 17.597 che trovano collocazione in parte privilegiata (per € 17.260) ed in parte chirografaria per (€ 337). Il debito complessivo in capo al Sig. Cancedda Luigi ammonta quindi ad **€ 831.506** alla data della circolarizzazione.

Si aggiungano altresì a tali importi le spese di procedura ed i compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi pari ad € 5.200,00 in prededuzione come indicato in dettaglio nella Relazione Particolareggiata sub doc. 2. Per quanto concerne le spese di assistenza e rappresentanza legale del Debitore nel presente procedimento, esse verranno soddisfatte dal terzo finanziatore all'esterno dell'odierna procedura.

La composizione del passivo permette di confermare che l'origine pressochè esclusiva dei debiti del Sig. Cancedda proviene dalle garanzie personali dallo stesso rilasciate a favore della soc. Full Management S.r.l. successivamente dichiarata fallita. Tant'è vero che, dalla situazione debitoria come sopra esposta –da cui risulta un indebitamento complessivo del Sig. Cancedda nei confronti del ceto bancario come detto pari ad € 813.909– **non pare emergere nella fattispecie una adeguata valutazione del merito creditizio del Debitore ai sensi dell'art. 124 TUB come rilevato dal Gestore della Crisi.**



Sempre in riferimento al credito verso il sistema bancario, si evidenzia che, dalle precisazioni pervenute dai creditori al Gestore della Crisi risulta intervenuta la cessione dei crediti bancari a società finanziarie di cartolarizzazione.

Si rinvia al contenuto della Relazione Particolareggiata per l'esposizione delle ulteriori verifiche svolte in ordine alla situazione debitoria del Sig. Cancedda Luigi, da cui risulta l'insussistenza di ulteriori esposizioni in corso oltre a quelle sopra indicate.

12

Nella presente proposta di Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento viene dunque evidenziata la sussistenza del "rapporto di causalità" o meglio, di "diretta e prevalente consequenzialità", tra il sovraindebitamento del ricorrente e il suo ruolo di socio nella Full Management S.r.l. che ha comportato l'apposizione di firme fideiussorie richieste dagli istituti di credito per concedere linee di credito alla società, per lo più auto liquidanti, indispensabili per anticipare le fatture sui lavori già effettuati.

## **5. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE - ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA**

Come risulta dal Certificato di Stato di Famiglia e di residenza (doc. 5) e confermato dallo stesso debitore, il Sig. Luigi Cancedda risiede in Rimini, al Viale Modena n. 26, con la propria famiglia composta complessivamente da n. 4 persone, ovvero dal medesimo CANCEDDA LUIGI, dalla convivente Sig.ra PINNA MARIA LAURA (Cod.: PNNMLR79D60F979H), nata in Nuoro in data 20/04/1979, e dalle figlie CANCEDDA CHIARA (C.F.: CNCCHR13B58F979K), nata in Nuoro in data 18/02/2013 e CANCEDDA ELISA (C.F.: CNCLSE16P52F979T), nata a Nuoro il 12/09/2016.

Con riguardo alla situazione abitativa, risulta dalla Relazione Particolareggiata che il Sig. Cancedda Luigi, unitamente alla propria famiglia, risiede in un immobile condotto in locazione con contratto di locazione ad uso foresteria di durata di 4 anni rinnovabile alla scadenza con decorrenza dal 01/05/2018 e stipulato dal proprio datore di lavoro soc. "Formula Servizi Società Cooperativa a responsabilità limitata" al



canone mensile di € 550,00 sostenuto dalla medesima società.

Per quanto concerne le capacità reddituali del Debitore, si prendono in considerazione i redditi personali del medesimo, al netto delle spese indispensabili per il sostentamento familiare, a cui si aggiunge il reddito della propria convivente alla quale il medesimo versa mensilmente anche la somma di € 900,00 destinata al mantenimento della figlia Chiara.

13

Ripercorrendo l'evoluzione storica della redditività del Sig. Cancedda Luigi, ha accertato il Gestore della Crisi che egli, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella società Full Management S.r.l., è stato assunto nel gennaio 2014 dalla società "Formula Servizi Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Forlì alla Via Monteverdi n. 31 (C.F. e P.Iva 00410120406) nonché, nel mese di febbraio 2016, dalla società "All Service", intrattenendo contemporaneamente, fino al mese di settembre 2021, due diversi rapporti di lavoro con le summenzionate società. A partire dal 01/10/2021 il Debitore intrattiene un solo rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time, presso l'indicata soc. "Formula Servizi Società Cooperativa" (C.F. e P.Iva 00410120406) con sede in Forlì Via Monteverdi n.31, da cui trae la propria unica fonte di reddito.

Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi tutte integralmente saldate (**doc. 24**), risulta che il Sig. Cancedda Luigi negli ultimi 5 anni abbia percepito i seguenti redditi lordi:

| Anno | Reddito | Fonte                                    |
|------|---------|--|
| 2018 | 52.412  | Ag. Entrate Reddito pers. fisiche        |
| 2019 | 59.877  | Ag. Entrate Reddito pers. fisiche        |
| 2020 | 60.849  | Ag. Entrate Reddito pers. fisiche        |
| 2021 | 75.479  | Certificazione Unica dei redditi<br>2021 |

Tabella 2. Redditi dichiarati

A seguire si presenta un prospetto riassuntivo di verifica del reddito netto mensile derivante dall'attività lavorativa prestata dal Sig. Cancedda, mediamente percepito



come rilevato dalle buste paga dell'anno 2021 e da quelle dei primi mesi 2022 (doc.ti 10):

| <b>Dati reddituali personali</b>                                       |                 |
|--|-----------------|
| <b>Attuale reddito netto mensile del Debitore da lavoro dipendente</b> | 2.900,00        |
| <b>Ulteriore reddito netto mensile</b>                                 | 0,00            |
| <b>Totale Reddito Mensile</b>  | <b>2.900,00</b> |

14

Tabella 3. Dati reddituali debitore anno 2022

Il reddito netto mensile indicato in tabella 3 è già decurtato della trattenuta mensile di € 900,00 operata direttamente dal datore di lavoro sullo stipendio per il mantenimento della figlia minore Chiara e percepito dalla convivente.

Si tenga conto che al reddito familiare contribuisce anche la convivente del Debitore Sig.ra Pinna con il proprio reddito di lavoro dipendente pari a circa € 1.200 mensili e con l'assegno che percepisce dal Sig. Cancedda per il mantenimento della figlia maggiore pari a € 900.

Relativamente al patrimonio mobiliare ed immobiliare in possesso del debitore, si evidenzia che Cancedda Luigi non possiede beni mobili, né beni immobili, come risulta dalle visure sub doc. ti 13-14.

Il Sig. Cancedda Luigi detiene n. 2 conti corrente attivi, uno presso ING Bank il cui saldo disponibile è indicato nella Relazione del Gestore sulla base della documentazione visionata pari ad € 128,98 alla data del 24/01/2022, e l'altro presso Banco Poste. Attualmente risulta movimentato solo quest'ultimo conto su cui transita lo stipendio del Debitore le spese mensili a lui direttamente riconducibili.

Di seguito si espone il prospetto dettagliato delle spese che dichiara di sostenere il Debitore, in concorso con la propria convivente, per il sostentamento proprio e della famiglia composta da n. 4 persone:



| <b>PROSPETTO SPESE MENSILI NUCLEO FAMILIARE</b>       |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| <i>Alimentari famiglia</i>                            | <i>euro</i>        | <i>600,00</i>          |
| <i>Spese condominiali</i>                             | <i>euro</i>        | <i>75,00</i>           |
| <i>Utenze mensili Gas, enel, acqua, tassa rifiuti</i> | <i>euro</i>        | <i>350,00</i>          |
| <i>Asilo Elisa</i>                                    | <i>euro</i>        | <i>250,00</i>          |
| <i>Scuola privata Caris Foundation Chiara</i>         | <i>euro</i>        | <i>450,00</i>          |
| <i>Quota spese ordinarie figlie palestra</i>          | <i>euro</i>        | <i>70,00</i>           |
| <i>Centro estivo figlie</i>                           | <i>euro</i>        | <i>100,00</i>          |
| <i>Spese mediche farmaceutiche</i>                    | <i>euro</i>        | <i>120,00</i>          |
| <i>Abbigliamento e libri scolastici</i>               | <i>euro</i>        | <i>300,00</i>          |
| <i>Utenza telefonica adsl e cell.</i>                 | <i>euro</i>        | <i>25,00</i>           |
| <i>Varie per professionisti</i>                       | <i>euro</i>        | <i>250,00</i>          |
| <b><u>Totale</u></b>                                  | <b><u>euro</u></b> | <b><u>2.890,00</u></b> |

Tabella 4. Prospetto spese

Le spese mensili evidenziate, secondo quanto accertato dal Gestore, si attestano in linea con le spese mensili medie stimate secondo fonte Istat per la tipologia familiare del Debitore (coppia con 2 figli):

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Tipologia Familiare Coppia con n.2 figli</b> | <b>2.680,00</b> |
|---|-----------------|

Tabella 5 spesa media mensile famiglia 4 persone - fonte Istat 2022

Si consideri che il prospetto di spesa indicato dal Debitore comprende, quale voce di costo più rilevante rispetto alla media, quello riferito al costo per la scuola privata della figlia maggiore e la voce di spesa straordinaria, relativa a compensi a professionisti che hanno assistito il debitore in procedimenti transattivi conclusi con istituti di credito e che vengono pagati mensilmente.

**La documentazione surrichiamata permette di evidenziare che il patrimonio del Debitore sia costituito esclusivamente da reddito da lavoro dipendente, con esclusione di altri beni e/o redditi e/o disponibilità; ragion per cui –in ragione della palese eccessività dell’indebitamento pari a ben € 831.506,00 complessivi rispetto**



alla situazione patrimoniale del Sig. Cancedda– deve ritenersi senz’altro sussistente una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”*, con conseguente manifesta incapacità del Debitore di far fronte al proprio sovraindebitamento con mezzi propri, senza mettere seriamente a repentaglio la propria sussistenza.

Il reddito percepito dal Sig. Cancedda, unitamente al reddito della propria convivente Sig.ra Pinna, pari complessivamente a circa 5.000,00 mensili (€ 2.900 + € 900 + € 1.200,00) consente tuttavia allo stesso nell’ambito della presente Proposta di accordo –tenendo in considerazione gli ulteriori rincari previsti nell’anno 2022 in relazione alle spese delle utenze, alimentari ed in generale, nonchè l’eventualità di spese impreviste in relazione al proprio nucleo familiare– di mettere a disposizione una somma mensile di € 1.100 derivante dal proprio stipendio per tutta la durata della procedura (alla quale si aggiunge l’apporto della finanza esterna pari ad € 25.000,00 da versarsi contestualmente alla omologazione dell’Accordo di ristrutturazione come meglio di seguito indicato).

In relazione a quanto precede, derivando dall’impegno assunto dal Sig. Cancedda in questa sede una diversa ripartizione delle spese nell’ambito familiare, la Sig.ra Pinna Maria Laura quale convivente del medesimo sottoscrive la presente Proposta per presa visione dell’obbligo assunto dal sig. Cancedda nel presente Accordo.

## 6. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Riguardo la diligenza prestata nell'adempire alle proprie obbligazioni, come accertato dal Gestore della Crisi, il Debitore non ha subito protesti negli ultimi cinque anni.

Non risultano essere state promosse azioni esecutive individuali subite dal ricorrente negli ultimi cinque anni.

Sono emersi accertamenti di imposta ed iscrizioni a ruolo come indicato in dettaglio al precedente paragrafo 4.

Da certificato del Casellario Giudiziale (doc. 19) non risultano rilevazioni sul nominativo.





## 7. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI 5 ANNI E DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Circa atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio, il professionista Gestore della Crisi ha appurato quanto segue.

17

**Il Sig. Cancedda Luigi ha dichiarato e documentato l'avvenuta definizione di proprie posizioni debitorie come di seguito in dettaglio esposto:**

-definizione del debito derivante da fideiussione prestata a garanzia finanziamenti Full Management S.r.l. con Banca Unicredit S.P.A. a saldo e stralcio di ogni pretesa, mediante bonifico bancario per la somma di € 20.000,00, effettuato tramite risorse in parte derivanti da anticipazioni del TFR ottenuto presso il datore di lavoro nel 2021, in parte da un prestito di un familiare (la madre Sale Maria Lavinia) e per la restante parte da disponibilità proprie derivanti dallo stipendio e tredicesima 2020. Relativamente a tale posizione debitoria l'Istituto bancario aveva promosso azione esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Nuoro R.G.E.M. n. 56/2017, alla quale il medesimo Istituto ha rinunciato con atto del 07/04/2021, a seguito dell'avvenuta definizione transattiva della posizione debitoria;

-definizione del debito conclusa con Banca Malatestiana Credito Cooperativo - Soc. Coop. derivante da fideiussione prestata a garanzia di finanziamenti concessi alla soc. Full Management S.r.l., avvenuta mediante pagamento eseguito tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, a saldo e stralcio di ogni pretesa, di n. 3 rate per la somma complessiva di € 16.667,00, importo rinveniente in parte da disponibilità proprie del Sig. Cancedda mediante anticipazioni del TFR e dalle entrate per stipendio percepite, ed in parte dal contributo della propria convivente Sig.ra Pinna Maria Laura.

Non sussistono azioni esecutive pendenti promosse dai creditori nei confronti del debitore.

**Circa eventuali atti del Debitore impugnati dai creditori** il Sig. Cancedda ha dichiarato che sono assenti atti e negozi contestati o in corso di contestazione da parte dei creditori e non sono emersi in capo al Gestore della Crisi riscontri e/o



evidenze diverse.

## 8. PROPOSTA DI ACCORDO DEL DEBITORE CON I CREDITORI

La presente Proposta, con l'ausilio del professionista Gestore della crisi designato Dott.ssa Monica Amati, è stata elaborata con l'intento di:

18

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla procedura di sovraindebitamento, assicurando comunque al nucleo familiare del Debitore un dignitoso tenore di vita anche in presenza di eventuali spese imprevedute;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge n. 3 del 27/01/2012 e successive modifiche e integrazioni.

In ragione di quanto precede il Sig. Luigi Cancedda, come sopra rappresentato, con l'ausilio del Gestore della Crisi, alla luce delle risultanze emerse, intende sottoporre una Proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, avente natura ed effetti solutori ed esdebitativi come per legge, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria, nei termini di seguito esposti.

Il Debitore offre ai creditori, nell'ambito della presente procedura, la **somma complessiva di € 64.600, di cui:**

- **€ 39.600 in n. 36 versamenti mensili pari ad € 1.100,00 ciascuno da effettuarsi mediante trattenuta diretta sullo stipendio da parte del datore di lavoro, con decorrenza dall'omologazione dell'accordo e per tutta la durata della procedura, durata prevista suddetto termine di 36 mesi;**
- **ulteriori € 25.000 provenienti da finanza esterna che verrà versata in una unica soluzione dal terzo finanziatore Sig.ra Sale Maria Lavinia, madre del Sig. Cancedda** –nata in Nuoro in data 20/12/1956 (C.F.: SLAMLV56T60E736K) e



residente in Nuoro Via P. Catte n. 83– **immediatamente alla omologazione dell'Accordo e senza obbligo restitutorio nell'ambito della presente procedura.**

La durata dell'accordo è pari a 36 mesi, e la proposta –come meglio indicato nel paragrafo successivo– prevede di eseguire un primo pagamento ai creditori entro il 2022 con la provvista costituita in quella data e successivi pagamenti annuali, l'ultimo dei quali previsto nel 2025, trascorsi 36 mesi dalla omologazione dell'Accordo.

Più precisamente, l'accordo prevede il pagamento ai creditori secondo l'ordine di prelazione previsto dalla legge, come segue:

- **pagamento integrale dei crediti in prededuzione costituiti dalle spese dell'OCC e Gestore della procedura in prededuzione quantificati in € 5.200;**
- **pagamento integrale dei crediti privilegiati verso l'erario, precisati dalla Agenzia Entrate per carichi pendenti e dalla Agenzia Entrate Riscossione per i ruoli emessi, pari a € 17.260;**
- **pagamento in percentuale dei crediti chirografari ammontanti a € 814.246 nella percentuale risultante nell'Accordo pari al 5,18%.**

Tutte le somme oggetto del proposto Accordo, provenienti sia della trattenuta sullo stipendio che dal terzo finanziatore, dovranno confluire su un conto corrente vincolato alla Procedura, previa autorizzazione da parte del Tribunale in sede di omologazione.

Nella Relazione Particolareggiata il Gestore Dott.ssa Amati, a seguito della dettagliata e documentata ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del Sig. Luigi Cancedda e di analitica valutazione, esprime giudizio positivo sulla fattibilità ed attendibilità del piano, nonchè sulla sostenibilità dello stesso ad opera dei Debitore.

Così come, del pari, si rende ragione della convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa della procedura di "Liquidazione del Patrimonio" disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. della L. n. 3/2012, sia in quanto essa consente il recupero di una somma maggiore da mettere a disposizione dei creditori grazie all'apporto della finanza esterna che inevitabilmente verrebbe a mancare nella procedura liquidatoria,



e sia in quanto la presente proposta prevede il realizzo in tempistiche più celeri a vantaggio dell'intero ceto creditorio (36 mesi anziché i 48 mesi previsti nella liquidazione dall'art. 14 nonies L. 3/2012). All'uopo si consideri, tra l'altro, che il ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile e/o immobile e l'unica fonte di reddito dallo stesso percepita proviene dallo stipendio derivante dall'attività di lavoro dipendente, che viene messo a disposizione con la presente Proposta mediante detrazione di una trattenuta diretta pari a ben € 1.100,00 mensili, importo massimo che il Debitore può mettere a disposizione senza pregiudicare i necessari mezzi di sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare.

Ad ogni modo, in via del tutto subordinata –nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ricorrente non fosse ammesso alla presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento– si richiede di poter accedere alla ridetta procedura di “Liquidazione del patrimonio” ex art. 14 ter L. n. 3/2012, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti *ex lege*; tuttavia, precisando ulteriormente che, in tale eventualità, non si potrebbe disporre della finanza esterna.

## 9. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

La presente Proposta del Sig. Cancedda Luigi consiste quindi nell'offerta ai creditori di un accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 Legge n. 3/2012 e s.m., secondo i termini e le modalità sopra esposte che, nello specifico, si sostanziano negli importi riportati nella tabella che segue:

| <u>Creditore</u>                     | <u>Importo</u> | <u>Natura debito</u>               | <u>Percentuale<br/>soddisfatta</u> | <u>Totale<br/>soddisfatto</u> | <u>Categoria<br/>credito</u> |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>O.C.C. / Gestore</b>              | € 5.200,00     | Compenso e spese vive procedura    | 100,00%                            | € 5.200,00                    | Prededuzione                 |
| <b>Agenzia delle Entrate RN</b>      | € 3.083,00     | Irpef tass. Sep.2017<br>Irpef.2018 | 100,00%                            | € 3.083,00                    | Privilegiato                 |
| <b>Agenzia Entrate e Riscossione</b> | € 14.177,00    | Irpef 2016-2017                    | 100,00%                            | € 14.177,00                   | Privilegiato                 |



|  |                     |  |       |                    |               |
|--|---------------------|--|-------|--------------------|---------------|
| <b>Yoda SPV Srl già Intesa San Paolo S.p.A.</b>                        | € 304.188,00        | Fideius. solidale con altri soci Full Management Srl                                     | 5,18% | € 15.743,00        | Chirografario |
| <b>Ifis NPL Servicing S.p.A. già Flaminia SPV Srl già Veneto Banca</b> | € 97.479,00         | Fideius. solidale socio Full Management Srl  | 5,18% | € 5.045,00         | Chirografario |
| <b>Purple SPV srl già Banca Marche S.p.A.</b>                          | € 286.496,00        | Fideius. solidale omnibus socio Full Management Srl                                      | 5,18% | € 14.850,00        | Chirografario |
| <b>Marte SPV Srl già Creval S.p.A.</b>                                 | € 125.296,00        | Fideius. solidale socio Full Management Srl  | 5,18% | € 6.484,00         | Chirografario |
| <b>Agenzia Entrate e Riscossione</b>                                   | € 211,00            | Diritti notifica, interessi mora, oneri riscossione ruoli Irpef ed addizionali 2016-2017 | 5,18% | € 11,00            | Chirografario |
| <b>Agenzia Entrate e Riscossione</b>                                   | € 126,00            | Tributo quota associativa 2021, diritti notifica, 2016-2017                              | 5,18% | 7,00               | Chirografario |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 836.706,00</b> |  |       | <b>€ 64.600,00</b> |               |

Tabella 6. Proposta di accordo

Come detto, la proposta prevede di eseguire (i) un primo pagamento ai creditori entro il 2022 da eseguirsi con la provvista costituita in quella data, ovvero le rate di € 1.100,00 cadauna trattenute mensilmente dallo stipendio del Debitore con decorrenza dall'omologazione dell'accordo e l'intero importo della finanza proveniente dal terzo- e (ii) successivi pagamenti annuali, l'ultimo dei quali previsto nel 2025, trascorsi 36 mesi dalla omologazione dell'Accordo.

Il terzo finanziatore Sig.ra Sale Maria Lavinia sottoscrive la presente proposta, presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovraindebitamento, per conferma dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 3/2012.

\*\* \*\* \*

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Luigi Cancedda, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

**CHIEDE**



che l'Ill.mo Tribunale adito, esaminato il presente Ricorso e la documentazione allegata, ritenuta ammissibile la domanda, respinta ogni eventuale contraria istanza e domanda, emesso ogni opportuno provvedimento di rito, Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nei confronti del Sig. Cancedda Luigi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. n. 3/2012;
- fissare con Decreto l'udienza ex art. 10 comma 1 della L. 3/2012, con tutti i conseguenti provvedimenti di legge ed assegnando i termini per le relative comunicazioni; richiedendo, ad ogni effetto, che con il medesimo Decreto venga disposto il divieto da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, a pena di nullità, di iniziare e/o proseguire azioni esecutive individuali e/o disporre sequestri conservativi e/o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del Debitore;
- successivamente, una volta ottenute le maggioranze di legge, omologare l'Accordo di composizione della Crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 12 L. n. 3/2012, con ogni conseguente statuizione di legge.
- In via del tutto subordinata –nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ricorrente non venisse ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 comma 1 L. n. 3/2012- si richiede di poter accedere alla procedura di "Liquidazione del patrimonio" di cui agli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 ad ogni effetto e statuizione di legge; nella suddetta circostanza, verrebbe inevitabilmente a mancare la finanza esterna.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento nomina Gestore della Crisi 24/02/2022;
- 2) Relazione Particolareggiata Gestore della Crisi Dott.ssa Monica Amati;
- 3) Conferimento incarico Dott.ssa Amati;
- 4) Carta Identità e codice fiscale Cancedda Luigi;
- 5) Certificato di residenza e Stato famiglia Cancedda Luigi



- 6) Decreto causa civile R.G. n. 1655/2015 del Tribunale di Nuoro per il mantenimento figlia Chiara;
- 7) Visura Camerale Full Management srl fallita
- 8) Visura camerale personale Cancedda Luigi;
- 9) Certificazione Unica redditi Cancedda Luigi anni 2018-2019- 2020;
- 10) Buste paga Cancedda Luigi da settembre 2021 fino a maggio 2022;
- 11) Buste paga da gennaio 2021 fino a aprile 2022 Pinna Maria Laura;
- 12) Visura registro informatico protesti Cancedda Luigi;
- 13) Visura Catastale negativa Cancedda Luigi;
- 14) Visura ipocatastale Cancedda Luigi;
- 15) Visura ACI-PRA Cancedda Luigi;
- 16) Centrale Rischi Banca d'Italia su Cancedda Luigi;
- 17) Certificazione CAI Banca D'Italia;
- 18) CRIF su Cancedda Luigi;
- 19) Casellario giudiziale e Carichi pendenti;
- 20) Documento identità e Codice Fiscale Pinna Maria Laura;
- 21) Documento identità e codice fiscale Sale Maria Lavinia – terzo finanziatore;
- 22) Comunicazione Agenzia Entrate – Dir. Prov. Rimini su carichi pendenti;
- 23) Estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 24) Dichiarazioni dei redditi Cancedda anni 2018-2019-2020;
- 25) Ricorso introduttivo, relazione particolareggiata e documenti allegati (unico file).

*Si dà atto ad ogni effetto, ed ai sensi del D.P.R. n. 115/2022 e successive m. e i., che il contributo unificato dovuto per € 98,00 ed i diritti nella misura forfettaria di € 27,00 sono stati già versati all'atto dell'iscrizione e ruolo del Ricorso introduttivo.*

*Rimini lì 11 luglio 2022.*

*Avv. Alessandro Pecci*

*Cancedda Luigi*

*Sale Maria Lavinia (terzo finanziatore)*

*Per presa visione - Pinna Maria Laura*





Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

RG n. 4 / 2022

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 4/2022;

**vista** la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012, depositata da CANCEDDA LUIGI (CNCLGU76L25F979J) come meglio identificato nel ricorso;

**letta** la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, Dott. AMATI MONICA;

**rilevato** come la situazione di sovraindebitamento derivi (per la quasi totalità dei debiti) dalla posizione di garante/fideiussore dell'istante, dipendente e socio al 5,09% nella società FULL MANAGEMENT SRL;

che, al riguardo, il Gestore dell'OCC ha ritenuto "diligente" il comportamento del debitore in quanto "*in mancanza di tali sottoscrizioni fideiussorie la società non avrebbe potuto fruire delle succitate facilitazioni*";

che, di contro, sempre il Gestore dell'OCC ritiene come gli istituti di credito abbiano svolto una non corretta valutazione del merito creditizio in violazione dell'art. 124 bis TUB alla luce dell'evidente sproporzione fra capacità di rimborso ed entità delle fideiussioni sottoscritte dal sistema bancario;

**preso atto** che la proposta prevede quanto segue:

messa a disposizione da parte del debitore della somma complessiva di € 64.600, di cui:

- € 39.600 in n. 36 versamenti mensili pari ad € 1.100,00 ciascuno da effettuarsi mediante trattenuta diretta sullo stipendio da parte del datore di lavoro, con decorrenza dall'omologazione dell'accordo e per tutta la durata della procedura, durata prevista suddetto termine di 36 mesi;





- ulteriori € 25.000 provenienti da finanzia esterna che verrà versata in una unica soluzione dal terzo finanziatore Sig.ra Sale Maria Lavinia, madre del Sig. Cancedda –nata in Nuoro in data 20/12/1956 (C.F.: SLAMLV56T60E736K) - immediatamente alla omologazione dell'Accordo e senza obbligo restitutorio nell'ambito della presente procedura.

La durata dell'accordo è pari a 36 mesi, e la proposta prevede di eseguire un primo pagamento ai creditori entro il 2022 con la provvista costituita in quella data e successivi pagamenti annuali, l'ultimo dei quali previsto nel 2025, trascorsi 36 mesi dalla omologazione dell'Accordo.

Più precisamente, l'accordo prevede il pagamento ai creditori secondo l'ordine di prelazione previsto dalla legge, come segue:

- ✓ pagamento integrale dei crediti in prededuzione costituiti dalle spese dell'OCC e Gestore della procedura in prededuzione quantificati in € 5.200;
- ✓ pagamento integrale dei crediti privilegiati verso l'erario, precisati dalla Agenzia Entrate per carichi pendenti e dalla Agenzia Entrate Riscossione per i ruoli emessi, pari a € 17.260;
- ✓ pagamento in percentuale dei crediti chirografari ammontanti a € 814.246 nella percentuale risultante nell'Accordo pari al 5,18 %;

**preso altresì atto** che il ricorrente, a fronte di un reddito netto mensile di euro 3.800,00, espone le seguenti spese:

|   |          |
|---|----------|
| Alimentari famiglia euro                            | 600,00   |
| Spese condominiali euro                             | 75,00    |
| Utenze mensili Gas, enel, acqua, tassa rifiuti euro | 350,00   |
| Asilo Elisa euro                                    | 250,00   |
| Scuola privata Caris Foundation Chiara euro         | 450,00   |
| Quota spese ordinarie figlie palestra euro          | 70,00    |
| Centro estivo figlie euro                           | 100,00   |
| Spese mediche farmaceutiche euro                    | 120,00   |
| Abbigliamento e libri scolastici euro               | 300,00   |
| Utenza telefonica adsl e cell. Euro                 | 25,00    |
| Varie per professionisti euro                       | 250,00   |
| Totale euro   | 2.890,00 |



Che, tuttavia, come dichiarato dal Gestore dell'OCC nelle integrazioni depositate in data 1.8.2022, le spese di euro 250,00 per professionisti, relativi a debiti ante procedura, non devono più considerarsi attesa l'estinzione integrale del debito da parte di terzi soggetti;

**rilevato** che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 come da ultimo novellati;

### **FISSA**

l'udienza del **3.11.2022 ore 10.45** disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica certificata, della proposta, e del presente decreto;

### **DISPONE**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti

### **DISPONE**

Che della proposta e del presente provvedimento sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Rimini.

### **Manda**

alla cancelleria per la comunicazione

Rimini, 11.10.2022

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Rossi Silvia

